

Parma, 31.07.2020

OGGETTO: Adeguamento misure organizzative, necessarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 alle disposizioni di cui all'art. 263 della Legge 17/07/2020, n. 77.

Il Direttore

DATO ATTO che la crisi epidemiologica in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;

VISTE le direttive con le quali il Ministro della Funzione Pubblica ha fornito prime indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;

PRESO ATTO della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, pubblicata in G.U. n. 180 del 18.07.2020 ed avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19";

RICORDATO che al fine di assicurare la continuità amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, è intervenuto il d. l. 19 maggio 2020 n. 34 cd. *Decreto rilancio*, che in particolare all'articolo 263 "disposizioni in materia flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile", dispone che le pubbliche amministrazioni si adeguano alle prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità ridefinendo la limitazione di presenza del personale secondo le esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine le predette amministrazioni sono state chiamate ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, fermo restando quanto demandato alla contrattazione collettiva;

VISTI:

- il DPCM 11 giugno 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID 19;
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19, all'art. 3 comma 5, il quale ha previsto "che nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con modalità di cui all'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità";

PRESO ATTO che tratto comune dei sopra citati documenti è l'indicazione alle Amministrazioni di contenere la presenza negli uffici, e garantire la progressiva riapertura degli stessi, adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale anche attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34. In tal senso si ritengono importanti la valorizzazione e il coinvolgimento del personale al fine di implementare il lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro, riconoscendo il ruolo propulsivo dei dirigenti, anche nel favorire strategie comunicative e informative/formative per ridurre sensazioni di isolamento e di complessità nella gestione delle attività lavorative a distanza;

VISTO l'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020 - il quale prevede che:

“Comma 1 - Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.

Comma 2 - Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità'.

Comma 3 - Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance”;

VISTA la circolare n. 3 del 24/07/2020 della Ministro per la Pubblica Amministrazione unitamente al Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” ;

VISTO il protocollo quadro “Rientro in Sicurezza” del 24.07.2020, tra il Ministro per la Funzione pubblica e le Organizzazioni sindacali;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 in merito alla proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 pubblicato in G.U. n. 190 del 30.07.2020, avente per oggetto “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

RICHIAMATI i precedenti atti dell’AIPO in data 16.03.2020, 23.03.2020, 11.04.2020, 30.04.2020 e 28.05.2020, con i quali erano state aggiornate le misure organizzative per fronteggiare l’emergenza ed individuate le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO, pertanto, di dover ulteriormente aggiornare le suddette misure organizzative al fine di garantire la funzionalità dei servizi dell’Agenzia;

PRESO ATTO che:

- con la disposizione interna di AIPO del 30.04.2020, sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, nella “FASE 2”, afferenti la Direzione centrale e le Direzioni comprendenti: Direzione Tecnica Centrale - Direzione Bilancio, Ragioneria, Acquisti e Patrimonio- Audit e Controlli - Direzione Gare e Contratti, Espropri e Personale - Direzioni Territoriali Idrografiche e Direzione Navigazione Interna, Idrovie e Porti;
- sentiti i dirigenti, è emersa l’esigenza di superare le misure indicate nella disposizione del 30.04.2020 e contestualmente adeguarsi alle nuove disposizioni normative;
- per garantire le misure sanitarie previste nei decreti governativi e disposizioni regionali, i dirigenti dovranno aumentare la presenza in servizio, rispetto a quella indicata dalla precedente disposizione 28/05/2020, portandola ad almeno 3/5 giornate per ciascun dipendente in presenza in ufficio e consentendo al massimo 2 giorni a settimana il lavoro da remoto, ferma restando la possibilità del dirigente di valutare e motivare in maniera specifica, caso per caso, per il tempo che si ritiene necessario e dietro giustificazione del dipendente, la concessione di deroghe nei casi di:
 - dipendenti in condizioni di disabilità oppure con figli o congiunti in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - per i lavoratori affetti da patologie gravi in corso tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio (es trapiantati, immunodepressi ecc. Situazione da attivarsi tramite il dirigente e su valutazione finale del medico competente);
 - dipendente sul quale grava la cura dei figli minori fino a 14 anni, anche in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi degli asili nido, della scuola per l’infanzia e della scuola primaria di primo grado, centri estivi o altre strutture inerenti l’accoglienza di minori;
 - dipendenti residenti in provincia diversa da quella di servizio, con almeno 50 Km di distanza dalla sede di lavoro;

SENTITO positivamente il CUG, in data 29.07.2020;

Il Direttore, nell’esercizio dei propri compiti di direzione, coordinamento e controllo,

DISPONE

1. in attuazione di quanto previsto dall'art. 263 della Legge n. 77/2020 in tema di adeguamento delle disposizioni sul lavoro a distanza connesso con l'emergenza epidemiologica da virus Covid19, nonché alle esigenze di progressiva riapertura degli uffici pubblici, che il personale dell'Agenzia sia presente presso la sede di servizio per almeno ad almeno 3/5 giornate per ciascun dipendente in presenza in ufficio e consentendo al massimo 2 giorni a settimana il lavoro da remoto, ferma restando la possibilità del dirigente di valutare e motivare in maniera specifica, caso per caso, per il tempo che si ritiene necessario e dietro giustificazione del dipendente, la concessione di deroghe nei casi di:
 - dipendenti in condizioni di disabilità oppure con figli o congiunti in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - per i lavoratori affetti da patologie gravi in corso tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio (es trapiantati, immunodepressi ecc. Situazione da attivarsi tramite il dirigente e su valutazione finale del medico competente);
 - dipendente sul quale grava la cura dei figli minori fino a 14 anni, anche in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi degli asili nido, della scuola per l'infanzia e della scuola primaria di primo grado, centri estivi o altre strutture inerenti l'accoglienza di minori;
 - dipendenti residenti in provincia diversa da quella di servizio, con almeno 50 Km di distanza dalla sede di lavoro;
2. di confermare quanto disposto con il provvedimento 28 Maggio 2020, circa le modalità di svolgimento del lavoro a distanza, come peraltro comunicato via email a tutto il personale dell'Ente, utilizzando le modalità e la documentazione pubblicata sul sito web istituzionale dell'Agenzia;
3. che il presente atto avrà decorrenza a far data dal 01 agosto 2020 fino a diverso provvedimento;

La presente disposizione verrà inviata a tutto il personale dell'Agenzia, ed ai soggetti competenti.

Si porgono cordiali saluti

IL DIRETTORE

Ing. Luigi Mille

*(documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)*